"Disposizioni per accelerare la ricostruzione nel territorio della Regione Abruzzo colpito dal sisma del 6 aprile 2009" AC 3811 e collegati

BOZZA PER IL COMITATO RISTRETTO

Art. 1 Ambito oggettivo

1. – Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente decreto-legge si intendono per territori comunali colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 quelli di cui all'art. 1 del decreto del Commissario delegato n. 3 del 16 aprile 2009 "Individuazione dei comuni danneggiati dagli eventi sismici del 6 aprile 2009" pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 89 del 17 aprile 2009 come integrato dal successivo decreto del Commissario delegato del 17 luglio 2009 "Allargamento dei comuni del cratere sismico" pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 173 del 28 luglio 2009.

Art. 2

Chiusura della gestione dell'emergenza

- 1. Lo stato di emergenza dichiarato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 a causa degli eventi sismici che hanno interessato la provincia di L'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009, già prorogato con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 17 dicembre 2010 e 4 dicembre 2011, cessa il 31 agosto 2012.
- 2. Il Commissario delegato per la ricostruzione, tutti gli uffici, le strutture, le commissioni e qualsiasi altro organismo costituito o comunque posto a supporto del Commissario delegato, cessano alla data del 15 settembre 2012. Le relative funzioni sono restituite alla competenza ordinaria della Regione Abruzzo e dei relativi enti locali.
- 3. In ragione della necessità di procedere celermente nelle azioni di sostegno alla ricostruzione del territori, nonché di assicurare senza soluzione di continuità l'assistenza alla popolazione colpita da sisma, il personale con contratti di lavoro a tempo determinato o flessibile in servizio presso Comuni e Province e Regione Abruzzo, assunto con le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate in attuazione del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39 convertito in legge 24 giugno 2009, n. 77, continua ad operare fino al 31 dicembre 2012.
- 4. Il Commissario delegato per la ricostruzione fornisce al Presidente del Consiglio dei Ministri, entro il 31 agosto 2012, una relazione sullo stato degli interventi realizzati ed in corso di realizzazione, con la relativa situazione contabile.

- 5. Con ordinanza ai sensi dell'art. 5, comma 4-ter, della l. 24 febbraio 1992, n. 225, introdotto dall'art. 1 del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, da adottarsi entro il 15 settembre 2012, è disciplinata la successione nei rapporti derivanti da contratti stipulati dal Commissario delegato per la ricostruzione, dall'Ufficio Coordinamento Ricostruzione e da qualsivoglia altro organo rientrante tra quelli indicati al comma 2.
- 6. A partire dall'esercizio finanziario 2013, le risorse finanziarie, nella misura integrale delle risorse stanziate per gli interventi post-terremoto, disponibili alla data del 30 settembre 2012 sono assegnate alla Regione Abruzzo. Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono stabiliti i criteri per la devoluzione di quota di dette risorse ai Comuni, alle Province e agli Enti attuatori interessati, in relazione alle funzioni da essi concretamente esercitate.

Art. 3

Gestione ordinaria della ricostruzione

- 1. A decorrere dal 15 settembre 2012, l'amministrazione ordinaria della ricostruzione e di ogni intervento necessario per favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal sisma del 6 aprile 2009, è esercitata dalla Regione Abruzzo e dagli enti locali, sulla base del riparto di competenze previsto dagli articoli 117 e 118 della Costituzione, in maniera da garantire prioritariamente il completo rientro a casa degli aventi diritto, il ripristino delle funzioni e dei servizi pubblici, l'attrattività e lo sviluppo economico-sociale dei territori interessati, con particolare riguardo al centro storico monumentale della Città de l'Aquila.
- 2 Per tali fini e per contemperare gli interessi della popolazione di cui al perimetro individuato all'art. 1 del presente decreto con l'interesse al corretto utilizzo delle risorse pubbliche, in considerazione della particolare configurazione del territorio, operano due Uffici speciali di coordinamento, uno competente sulla Città de l'Aquila, l'altro sui restanti comuni del cratere. Tali Uffici assicurano la promozione e l'assistenza tecnica della qualità della ricostruzione pubblica e privata, garantiscono adeguati standard informativi, effettuano il monitoraggio dei processi di ricostruzione e sviluppo dei territori, nonché curano l'istruttoria finalizzata all'esame delle richieste di contributo per la ricostruzione degli immobili privati, con particolare riferimento ai profili della coerenza e conformità urbanistica ed edilizia e della congruità tecnica ed economica.
- 3. L'Ufficio speciale di coordinamento per i comuni del cratere, costituito ai sensi dell'articolo 30, commi 3 e 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, previa Intesa istituzionale, con il Ministro delegato alla coesione territoriale, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Rappresentante dei Piccoli comuni e con la Regione Abruzzo, coordina gli otto uffici territoriali per la ricostruzione già costituiti ai sensi della ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 4013 del 2012. L'Ufficio speciale di coordinamento per la Città de l'Aquila è costituito dal Comune previa Intesa istituzionale con il Ministro delegato alla coesione territoriale e con il Ministro dell'economia e delle finanze. Nell'ambito della citate Intese, sono determinati l'organizzazione, la struttura, i rapporti con i livelli istituzionali regionali e locali, i particolari requisiti e le modalità di selezione dei titolari, la dotazione di risorse strumentali ed umane degli Uffici di coordinamento, nel limite massimo di 50 unità, di cui al massimo 25 a tempo determinato, per ciascun Ufficio.
- 4. Al fine di indirizzare e coordinare gli uffici di cui al comma 2, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per lo sviluppo delle economie territoriali, opera un tavolo di coordinamento costituito dai rappresentanti della Regione Abruzzo,

delle Province interessate, di tutti i Comuni del cratere, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dell'Interno, del Ministero delle Infrastrutture e trasporti, del Ministero dei beni culturali, del Ministero dell'ambiente e del Ministro delegato per la coesione territoriale, delle associazioni e le organizzazioni di categoria presenti sul territorio.

Art. 4 Personale

- 1. Al fine di fronteggiare la ricostruzione conseguente agli eventi sismici verificatisi nella Regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009, il Comune di L'Aquila e i Comuni del cratere sono autorizzati, in deroga a quanto previsto dall'articolo 76, commi 4 e 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133, ad assumere a tempo indeterminato complessive 250 unità di personale, previo esperimento di procedure selettive pubbliche.
- 2. Per lo svolgimento delle procedure concorsuali di cui al comma 1 le amministrazioni si avvalgono della Commissione per l'attuazione del progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni di cui al decreto interministeriale del 25 luglio 1994.
- 3. Le procedure concorsuali di cui al comma 1 sono finalizzate a reclutare 100 unità di personale di categoria D3 in possesso del titolo di studio della laurea in ingegneria o architettura nonché di esperienza professionale maturata nella ricostruzione di zone colpite da eventi sismici, con possibilità di riserva, in misura non superiore al 50 per cento dei posti banditi, a favore del personale in possesso dei predetti requisiti che abbia maturato la prescritta esperienza professionale presso la Regione, le strutture commissaria, le province, il Comune di L'Aquila e i Comuni del cratere. I restanti 150 posti sono destinati al reclutamento, per l'assunzione di cui al comma 1, di personale di categoria D e C, con inquadramento nella posizione economica iniziale, in possesso dei requisiti previsti nel bando di concorso.
- 4. Per la realizzazione delle finalità di cui al comma 1, le amministrazioni ivi indicate si avvalgono del personale reclutato secondo i limiti e le modalità dei precedenti commi sulla base di convenzione sottoscritta ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267. Con la convenzione vengono fissati, altresì, i criteri di assegnazione del medesimo personale alle amministrazioni firmatarie una volta che sono state realizzate le finalità di cui al comma 1.
- 5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, calcolati in XXXXXXX euro, si provvede mediante XXXXX
- Allo scopo di assicurare la necessaria continuità dell'azione amministrativa, anche dopo la cessazione dell'emergenza post sisma, il Comune dell'Aquila è autorizzato a procedere alla stipula dei contratti di lavoro finalizzati agli inquadramenti del personale risultato idoneo nei concorsi per le progressioni di carriera, banditi sulla scorta del parere favorevole del Dipartimento della Funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 16 febbraio 2010, programmati entro il 31 dicembre 2009 e i cui procedimenti si siano conclusi entro il 31 dicembre 2010. Detti inquadramenti possono avvenire anche al di fuori della dotazione organica, in deroga alle normative vigenti sulle procedure di concorso pubblico e sui limiti di spesa, e senza oneri a carico dello Stato.

- mancano assunzioni per Regione e province (delegabili a PCM?)

Art.5 Criteri della ricostruzione

- 1. Nella ricostruzione i Comuni perseguono i seguenti obiettivi:
 - a) agevolazione del rientro della popolazione nelle abitazioni ripristinate a seguito dei danni riportati a causa del sisma;
 - b) promozione e riqualificazione dell'abitato, in funzione anche della densità, qualità e complementarietà dei servizi di prossimità e dei servizi pubblici su scala urbana, nonché della più generale qualità ambientale, in particolare anche mediante incentivazione, con premialità urbanistiche quali quelle di cui al successivo comma 6 e comunque con l'attribuzione di carattere di priorità e con l'individuazione di percorsi semplificati di esame e di approvazione dei relativi progetti, degli interventi di ricostruzione che assicurino:
 - 1) un elevato livello di qualità, in termini di vivibilità, salubrità, sicurezza e sostenibilità ambientale ed energetica del tessuto urbano;
 - 2) l'utilizzo di moderni materiali da costruzione e di avanzate tecnologie edilizie;
 - 3) l'utilizzo di moderne soluzioni architettoniche ed ingegneristiche in fase di modifica degli spazi interni degli edifici;
 - c) assicurazione della ripresa socio-economica del territorio di riferimento.
- 2. Per il perseguimento degli obiettivi di cui al primo comma, i Comuni tengono conto delle seguenti linee di intervento:
 - a) ricostruzione e recupero, con adeguamento sismico, di edifici pubblici o di uso pubblico, con priorità per gli edifici scolastici pubblici, dell'edilizia residenziale pubblica e degli edifici privati residenziali, con priorità per quelli destinati ad abitazione principale, in uno con le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, distrutti o danneggiati dal sisma;
 - b) previsione e disciplina della facoltà per i privati di rinunciare al recupero ed all'utilizzo di volumetrie di edifici siti nel centro storico, con cessione degli edifici stessi in favore del Comune (d'intesa con la Sovrintendenza?), ai fini della loro demolizione e dell'ampliamento degli spazi pubblici oppure per destinarli ad edifici pubblici con onere a carico del Comune, avente come corrispettivo la previsione, da parte del Comune stesso, della realizzabilità di volumetria (o di superficie?), non superiore al 130% di quella dell'edificio ceduto, in zone del territorio comunale esterne al centro storico, soggette alla disciplina urbanistica delle cc.dd. zone bianche o comunque allo stato inedificabili, purché non soggette a vincoli;
 - c) articolazione del piano di ricostruzione in ambiti di intervento, con individuazione delle unità minime di intervento, del cronoprogramma degli interventi da realizzarsi, delle relative stime economiche e delle priorità;
- 3. Gli interventi negli ambiti oggetto della ricostruzione si attuano secondo le seguenti modalità:
 - a) mediante interventi singoli o in forma associata da parte dei privati, aventi ad oggetto uno o più aggregati edilizi;
 - mediante programma integrato nei casi di particolare compromissione dell'aggregato urbano che necessiti di interventi unitari, anche di carattere urbanizzativo. In tal caso il comune, previo consenso dei proprietari degli

- edifici rientranti nell'ambito medesimo, bandisce un procedimento ad evidenza pubblica per l'individuazione di un unico soggetto attuatore con compiti di progettazione e realizzazione integrata degli interventi pubblici e privati. In caso di mancato consenso è facoltà del comune procedere all'espropriazione degli immobili. Sono fatti salvi gli interventi già attuati alla data di entrata in vigore del presente decreto;
- mediante delega volontaria da parte dei proprietari ai comuni degli interventi di loro competenza, per quanto riguarda le fasi della progettazione, esecuzione e gestione dei lavori, previa rinuncia ad ogni contributo od indennizzo loro spettante. La delega è rilasciata mediante scrittura privata autenticata nelle forme di legge. In caso di condomini la delega è validamente conferita, ed è vincolante per tutti i proprietari costituiti in condominio anche se dissenzienti, purché riguardi almeno i 2/3 dei proprietari di appartamenti destinati a prima abitazione, ovvero i 3/4 dei proprietari delle unità immobiliari a qualunque uso destinate. Al fine di incentivare il ricorso a tale modalità di attuazione, i piani di ricostruzione potranno prevedere premialità urbanistiche in favore dei proprietari privati interessati, consistenti nella possibilità di modifiche alla struttura interna ed alla destinazione d'uso da non residenziale a residenziale degli edifici rispetto a quelle preesistenti al sisma, nonché, in misura non superiore al trenta per cento, di incrementi di cubatura utile compatibili con la struttura tipo-morfologica, senza comunque incrementi di superficie del territorio costruito complessivo.
- 4. Per l'esecuzione degli interventi unitari in forma associata sugli aggregati di proprietà privata ovvero mista pubblica o privata, anche non abitativi, i proprietari si costituiscono in consorzi obbligatori entro trenta giorni dall'invito ad essi rivolto dal comune. La costituzione del consorzio è valida con la partecipazione dei proprietari che rappresentino almeno il 51% delle superfici utili complessive dell'immobile, ivi comprese le superfici ad uso non abitativo. La mancata adesione al consorzio per gli interventi ricompresi nei piani di ricostruzione comporta la perdita dei contributi e l'occupazione temporanea da parte del comune che si sostituisce ai privati nell'affidamento della progettazione e dell'esecuzione dei lavori. L'affidamento dei lavori da parte dei consorzi obbligatori avviene con il perseguimento di obiettivi di economicità, efficacia, parità di trattamento e trasparenza. A tal fine, e per garantire contestualmente la prevenzione dalle infiltrazioni mafiose, l'affidamento è preceduto da un invito rivolto ad almeno cinque imprese idonee nel rispetto dei principi di concorrenza e trasparenza.
- 5. Al fine di assicurare la ripresa economica, la riqualificazione dell'abitato e l'armonica ricostruzione del tessuto urbano abitativo e produttivo nelle aree colpite dal sisma del 2009, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i comuni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito in legge 24 giugno 2009, n. 77 compilano ed adottano, ove a ciò non abbiano già provveduto, d'intesa con la Regione e con la Provincia, i piani di ricostruzione del centro storico, di cui all'art. 14, comma 5 bis, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito in legge 24 giugno 2009, n. 77, che definiscono gli indirizzi da seguire in fase di ricostruzione e la stima dei costi riguardanti l'intero perimetro del centro storico. Decorso inutilmente il suddetto termine, le finalità di cui al presente articolo vengono perseguite con gli strumenti previsti dalla ordinaria normativa urbanistica nazionale e regionale.
- 6. Ove i piani di ricostruzione comportino varianti allo strumento urbanistico generale,

l'intesa equivale anche ad approvazione della variante allo strumento urbanistico sovraordinato vigente o adottato. L'approvazione dei piani di ricostruzione equivale a dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle opere ivi previste. Per i Piani di ricostruzione compilati e adottati prima della data di entrata in vigore della presente legge di conversione, i Comuni provvedono entro 90 giorni da tale data, ove necessario, ad adeguarne i contenuti e le linee di intervento alle previsioni di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo. Nell'ipotesi in cui l'adeguamento del piano comporti varianti allo strumento urbanistico sovraordinato, la relativa deliberazione è soggetta a una nuova intesa, ai sensi dei commi 1 e 4 del presente articolo.

Oppure

- 6. I piani di ricostruzione del centro storico, di cui all'art. 14, comma 5 bis, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito in legge 24 giugno 2009, n. 77, ai fini della ricostruzione sono da intendere come piani programmatori. Le conseguenti misure urbanistiche vanno adottate con gli ordinari strumenti urbanistici.
- 7. Le disposizioni di cui a presente articolo che non contengono principi fondamentali di cui all'art. 117, 3° comma, Cost. hanno efficacia fino all'entrata in vigore della competente normativa regionale.

Art. 6

Disciplina dei contratti per la redazione dei progetti e la realizzazione dei lavori di ricostruzione

- 1. Le imprese che intendono partecipare ai lavori di ricostruzione, riparazione, ristrutturazione o restauro, di immobili privati oggetto di contributi pubblici per tutti i comuni interessati dal sisma del 6 aprile 2009, non possono accettare commesse il cui valore, cumulato con le commesse in corso d'opera, superi la somma del loro fatturato degli ultimi due anni. Per le associazioni temporanee di imprese, si fa riferimento al fatturato dei due anni inferiore tra le imprese componenti, maggiorato del 20%.
- 2. Le imprese impegnate in lavori finanziati con contributi di cui all'art 3 del decreto-legge n. 39 del 2009, non possono subappaltare attività per un valore superiore al 20% del valore totale contrattuale, fatte salve le lavorazioni specialistiche per le quali il valore del massimo del subappalto è fissato al 50%
- 3. Gli eredi dei soggetti per i quali ricorrono i requisiti per l'erogazione dei contributi per la riparazione e ricostruzione delle abitazioni principali e degli altri indennizzi previsti dal decreto legge n. 39 del 2009 hanno diritto alla concessione dei contributi spettanti al "de cuius", comunque nel rispetto dei termini previsti dalla normativa vigente
- 4. Le cariche elettive e politiche del comune dove sono ubicate le opere pubbliche e private finanziate ai sensi del decreto-legge n. 39 del 2009 sono incompatibili con quella di progettista, direttore dei lavori o collaudatore di tali opere o con l'esercizio di attività professionali comunque connesse con lo svolgimento di dette opere, ivi comprese l' amministrazione di condomini o la presidenza di consorzi di aggregati edilizi. I soggetti che alla data di entrata in vigore della presente norma sono in condizioni di incompatibilità possono esercitare la relativa opzione entro novanta giorni.

5. -

Inserire:

- ✓ Seconde case e attività produttive per centro storico AQ
- ✓ Indennizzo forfetario
- ✓ Dimostrazione di solidità finanziaria delle imprese (fideiussione bancaria di adempimento per lavori > 5 milioni)
- ✓ Dpcm per requisiti imprese

Art. 7 Clausola di salvaguardia

- 1. In ogni caso è assicurato che alla cessazione dello stato di emergenza, la regione e gli enti locali completino gli interventi di ricostruzione e sviluppo nei rispettivi territori ai sensi dei commi Nonché delle ordinanze emanate, durante la vigenza dello stato di emergenza, dal Presidente del Consiglio dei ministri e dai commissari delegati. (dl 6/1998).
- 2. Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è redatto un testo unico delle Ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri emanate ai sensi del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito in legge 24 giugno 2009, n. 77, limitatamente alle disposizioni che ancora conservano attualità.

Art. 8 Copertura

- 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commisi provvede mediante l'utilizzo delle risorse del Fondo di cui all'articolo 14, comma 4 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modficazioni nella legge 24 giugno 2009 n. 77, che è conseguentemente integrato secondo quanto stabilito dal comma 2.
- 2. Al Predetto Fondo confluiscono, nel limite di milioni euro, le risorse derivanti dall'aumento, fino al 31 dicembre 2027, dell'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonché dell'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. La misura dell'aumento, pari a 0,2 centesimi al litro, è disposta con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane.